

Decreto 2 luglio 1999, n. 274.
(G.U. n. 186 del 10 agosto 1999)

Regolamento recante modifica delle modalità di utilizzazione delle carte nautiche per le unità abilitate alla navigazione da diporto ed all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata).

**IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE**

Visto l'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista legge n. 68 in data 2 febbraio 1960 «Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici»;

Visto l'articolo 23 della legge 6 marzo 1976, n. 51;

Vista la legge n. 616 in data 5 giugno 1962, «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;

Vista la legge n. 50 in data 11 febbraio 1971 «Norme sulla navigazione da diporto», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 435 in data 8 novembre 1991 «approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1982, «Approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata)»;

Visto il decreto ministeriale n. 232 in data 21 gennaio 1994 «Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto»;

Ritenuto necessario consentire l'utilizzo di strumenti al passo con l'evoluzione ed il progresso-tecnologico anche al fine di non ostacolare le ricerche volte migliorarne le caratteristiche e l'affidabilità;

Visto il parere dell'Istituto idrografico della Marina, espresso con il foglio n. C.G.R.P. 05149, in data 5 maggio 1999;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. 3517/UL in data 2 luglio 1999;

Visto il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 21 giugno 1999:

**adotta
il seguente regolamento:**

Art. 1

Le carte nautiche su supporto cartaceo Prescritte per la navigazione da diporto e per le navi abilitate all'esercizio alla pesca costiera dai regolamenti approvati con i decreti ministeriali 21 gennaio 1994, n. 232, e 22 giugno 1982, possono essere sostituite da sistemi elettronici di ausilio alla navigazione, che impieghino cartografia digitale conforme ai contenuti della cartografia ufficiale ai sensi della legge 2 febbraio 1960, n. 68.

Art. 2

Le caratteristiche, i requisiti e gli standard dei sistemi di ausilio alla navigazione, di cui al precedente articolo, saranno stabiliti con apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base delle indicazioni tecniche dell'Istituto idrografico della Marina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 luglio 1999

il Ministro: TREU

VISTO, il *Guardasigilli*: DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1999
Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 222